

Reg.delib.n. **66**

Prot. n. 254/87/S118

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Rinuncia alla riscossione della tassa integrativa sulla massa rimorchiabile per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Il giorno **19 Gennaio 2007** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE

MARGHERITA COGO

ASSESSORI

REMO ANDREOLLI

MARCO BENEDETTI

OTTORINO BRESSANINI

MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

FRANCO PANIZZA

GIANLUCA SALVATORI

Assenti:

OLIVA BERASI

SILVANO GRISENTI

TIZIANO SALVATERRA

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con l'art. 21 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, è stato disposto che nel caso in cui l'accertamento o la riscossione di un tributo provinciale risulti eccessivamente oneroso per l'Amministrazione o per i contribuenti in rapporto all'entità del gettito, la Giunta provinciale può rinunciare alla riscossione del tributo medesimo, individuando le specifiche fattispecie.

In applicazione del citato articolo 21, si rileva l'opportunità di rinunciare alla riscossione della tassa integrativa sulla massa rimorchiabile per gli autocarri con peso complessivo pari o inferiore a 3,5 tonnellate, in quanto la riscossione e il controllo di tale tassa richiedono adempimenti eccessivamente onerosi sia per l'Amministrazione che per il contribuente, come di seguito specificato.

Dalle nuove carte di circolazione di autocarri con peso complessivo pari o inferiore a 3,5 tonnellate non è possibile risalire al dato fiscale della idoneità al traino, che costituisce il presupposto della tassa integrativa sulla massa rimorchiabile, prevista dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'art. 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342. In tali casi infatti, il veicolo può essere dotato di gancio di traino fin dall'origine e solo in caso di installazione successiva del gancio sarà evidenziato un collaudo sul documento di circolazione.

Per ovviare a tale incertezza, con la collaborazione dell'ufficio provinciale dell'Automobile Club d'Italia e del Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie, sono state vagliate diverse procedure.

Innanzitutto è stato proposto di estendere agli autocarri leggeri la procedura prevista per l'inibizione amministrativa al traino di rimorchi prevista dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. T7798/60C4 del 15/12/2004. Tale procedura infatti, che prevede l'applicazione di una fustella sulla carta di circolazione, consentirebbe il controllo su strada limitando i casi di evasione. Il costo a carico del contribuente per l'inibizione amministrativa ammonta ad € 22,42, corrispondenti ad € 14,62 per imposta di bollo e € 7,80 per spese di procedura.

Si rileva tuttavia che tale opzione, oltre al costo per il contribuente, comporta un appesantimento procedurale per il Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie.

E' stato quindi proposto di raccogliere, tramite gli sportelli esattori, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali l'intestatario dichiara che il veicolo non è dotato di gancio di traino. In tali casi tuttavia la semplificazione iniziale è controbilanciata dalla necessità di effettuare i controlli sulle dichiarazioni ricevute. Il controllo può essere effettuato comunicando le targhe alle Forze dell'Ordine o richiedendo al contribuente di sottoporre il veicolo a verifica tecnica. Considerato che l'importo annuale della tassa integrativa sulla massa rimorchiabile ammonta a €25,82, si ritiene eccessivamente oneroso sia un coinvolgimento delle Forze dell'Ordine, che l'obbligo di visita tecnica.

Si consideri inoltre che il numero dei rimorchi trainabili da autocarri con peso complessivo inferiore a 3,5 tonnellate ammonta a circa 2.000 e che gli autocarri leggeri sono circa 20.000. La procedura di inibizione interesserebbe quasi la totalità degli autocarri, a fronte di un gettito annuo di circa € 52.000 (2.000 x 25,82).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 21 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
- visto l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'art. 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

- visto l'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;
- visto l'art. 5 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
- visto il regolamento di esecuzione emanato con D.P.G.P. n. 11-29/Leg. del 15 giugno 2000 ed in particolare l'articolo 5;
- visti tutti gli atti e provvedimenti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di rinunciare alla riscossione ed al controllo della tassa integrativa sulla massa rimorchiabile prevista dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'art. 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
- 2) di disporre la rinuncia al controllo delle entrate di cui ai punti 1) anche per i periodi tributari precedenti alla presente deliberazione e non ancora accertati;
- 3) di prendere atto che la perdita di gettito annuale derivante dal presente provvedimento ammonta ad un massimo di 52.000,00 €;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

AR

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2007-S118-00005